

LINEE GUIDA IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA PER ATTUAZIONE DEI TIROCINI CURRICOLARI NELL'AMBITO DELL'ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO

Si presentano di seguito le linee guida relative agli adempimenti in materia di salute e sicurezza da parte delle Istituzioni scolastiche e formative del secondo ciclo per la realizzazione dei tirocini curricolari nell'ambito dell'alternanza scuola-lavoro.

INTRODUZIONE

L'alternanza scuola - lavoro è una metodologia didattica che prevede periodi di studio alternati a periodi in ambito lavorativo, sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica, finalizzati all'acquisizione di competenze successivamente spendibili nel mondo del lavoro così come definita nel Decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77.

Si tratta di un metodo di apprendimento che consente ai giovani di svolgere l'intera formazione *“attraverso l'alternanza di periodi di studio e di lavoro, sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica, sulla base di convenzioni con imprese o con le rispettive associazioni di rappresentanza o con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con enti, pubblici e privati, inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di tirocinio che non costituiscono rapporto individuale di lavoro”*.

La realizzazione dei periodi di tirocini curricolari pone, tra l'altro, la necessità di garantire la tutela di salute e sicurezza degli studenti che svolgono stage e/o tirocini presso Aziende pubbliche o private e questo documento intende costituire una guida relativa agli adempimenti richiesti e alla individuazione dei soggetti che, a diverso titolo, ne sono responsabili.

La Legge 977/67, così come modificata dal D. Lgs. 345/99 e dal D. Lgs. 262/00, prevede che in nessun caso lo studente minorenne in esperienza di tirocinio o in alternanza scuola-lavoro acquista la qualifica giuridica di "lavoratore minore". Nel campo di applicazione della stessa si considera "lavoratore minore" esclusivamente il minore di diciotto anni che ha un contratto o un rapporto di lavoro, anche speciale, disciplinato dalle norme vigenti, contemplando quindi tutti i rapporti di lavoro, anche di natura autonoma, inclusi quelli speciali dell'apprendistato, i contratti di formazione e lavoro, il lavoro a domicilio, ecc., ma non i rapporti a carattere didattico che coinvolgono lo studenti anche se partecipante a corsi formativi che richiedono attività applicative presso imprese terze rispetto all'istituto scolastico/formativo (principio che viene ribadito nell'interpello n. 1 del 2013 ai sensi dell'art. 12 del decreto 81/08).

Da ciò deriva che in occasione dei tirocini curricolari non trova applicazione la normativa di tutela dei minori.

Ciononostante l'Istituzione scolastica e il soggetto ospitante sono chiamati a mettere in atto tutti i principi di tutela, sia oggettiva che soggettiva, finalizzati a garantire una condizione di completa salvaguardia, assicurandosi che lo studente in tirocinio non sia adibito a mansioni e ai processi lavorativi indicati nell'Allegato I delle Legge 977/67, a meno che non sia espressa specifica deroga, concedibile *“solo per motivi didattici o di formazione professionale e per il tempo strettamente necessario alla formazione stessa e sotto la supervisione di un soggetto formatore”*.

La Deliberazione della Giunta Provinciale di data 26/02/2016 n. 211 relativa all'*attuazione dei tirocini curricolari nell'Istruzione secondaria di secondo grado e approvazione schemi di Intesa per la promozione dell'alternanza scuola lavoro e convenzione tipo per la realizzazione del tirocinio curricolare* ha rafforzato i concetti sopra delineati e ribadito che lo studente

non acquista in nessun caso la qualifica giuridica di "lavoratore minorene". Si è ritenuto utile definire comunque gli obblighi relativi all'adozione di tutti i principi di tutela, in quanto ai fini dell'applicazione delle disposizioni previste dal D. Lgs 81/08 art. 2 sono equiparati a lavoratori:

- *gli studenti di istituti nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici (limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione);*
- *i soggetti beneficiari di tirocini formativi e di orientamento, finalizzati anche a realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o ad agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;*

La tutela dello studente è in capo al datore di lavoro dell'istituzione scolastica e in occasione dei tirocini curriculari, anche al datore di lavoro dell'azienda ospitante e pertanto le misure dovranno essere adottate in maniera coordinata tra i due datori di lavoro.

Oltre al datore di lavoro dell'Istituzione scolastica (dirigente scolastico) e al datore di lavoro dell'azienda/ente ospitante, mantengono obblighi di tutela anche tutti i soggetti delle due entità che rivestono un ruolo attivo e specifico (formalizzato o anche di fatto) in ambito prevenzionistico. Per la scuola i soggetti sono identificabili nei docenti con funzioni di tutor interno, nei **docenti** con funzioni strumentali per l'alternanza scuola lavoro e nei referenti di progetto; per i soggetti ospitanti compiti specifici sono in capo ai dirigenti, ai preposti e ai tutor esterni. Tra gli altri soggetti coinvolti sono da considerare i **responsabili del servizio di prevenzione e protezione** (RSPP) di Istituzione scolastica e dell'azienda/ente ospitante e, nell'eventualità di sorveglianza sanitaria, il medico competente. Nel caso di attività edile svolta in cantiere, che potrebbe essere prevista per alcuni istituti a specifico indirizzo, potrà essere necessario il coinvolgimento del **coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione** dell'opera (coordinatore per la progettazione) e/o coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera (coordinatore per l'esecuzione dei lavori).

Adempimento centrale per l'applicazione delle misure di prevenzione è la **valutazione dei rischi** ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs 81/08, che – nel caso dello studente in tirocinio curricolare – coinvolge sia l'Istituzione scolastica che il soggetto ospitante.

Le attribuzioni e le competenze in capo ai vari soggetti vengono definiti di seguito.

Per completezza di informazione, oltre agli allegati 1 (*Check list di rilevazione dati e individuazione rischi*) e 3 (*Modelli di attestati per la formazione generale e specifica*) si allega il Decreto Interministeriale di data 6 marzo 2013 relativo ai "*Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro.*" (allegato 2) e una scheda operativa che riassume le procedure in ordine cronologico previste dalle linee guida da mettere in atto (allegato 4)

FUNZIONE TUTORIALE

Strategiche sono le funzioni delle figure professionali che intervengono nel percorso formativo di alternanza scuola lavoro che hanno il compito di elaborare il "**progetto formativo personalizzato**".

Le figure professionali coinvolte si identificano sostanzialmente nel **docente tutor interno** (denominato anche tutor interno), nel **tutor formativo esterno** (denominato anche tutor esterno) affiancati, in molte Istituzioni scolastiche, da un **docente con funzione strumentale per l'alternanza**

con funzioni di coordinamento/raccordo fra i tutor interni ed esterni e coordinamento/supervisione della attività previste dai singoli progetti. Di seguito vengono delineate le attribuzioni in capo ai tutor interni e esterni estratte dalla guida operativa per le attività di alternanza scuola lavoro emanate dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

Tutor interno

Il tutor interno, individuato nel caso della Provincia autonoma di Trento, prioritariamente all'interno del consiglio di classe e designato dall'istituzione scolastica svolge le seguenti funzioni:

- a) elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato che verrà sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale);
- b) assiste e guida lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, il corretto svolgimento;
- c) gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l'esperienza di alternanza scuola lavoro, rapportandosi con il tutor esterno;
- d) monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;
- e) valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo studente;
- f) promuove l'attività di valutazione sull'efficacia e la coerenza del percorso di alternanza, da parte dello studente coinvolto;
- g) informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei docenti, Comitato Tecnico Scientifico/Comitato Scientifico) ed aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell'eventuale riallineamento della classe;
- h) assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate le convenzioni per le attività di alternanza, evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.

Tutor esterno

Il tutor esterno, selezionato dalla struttura ospitante, assicura il raccordo tra la struttura ospitante e l'istituzione scolastica. Rappresenta la figura di riferimento dello studente all'interno dell'impresa o ente e svolge le seguenti funzioni:

- a) collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell'esperienza di alternanza;
- b) favorisce l'inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel percorso;
- c) garantisce l'informazione/formazione dello/degli studente/i sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure interne;
- d) pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure professionali presenti nella struttura ospitante;
- e) coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell'esperienza;
- f) fornisce all'istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e l'efficacia del processo formativo.

Ai fini della riuscita dei percorsi di tirocinio curricolare, tra il tutor interno e il tutor esterno è necessario sviluppare un rapporto di forte interazione finalizzato a:

- a) definire le condizioni organizzative e didattiche favorevoli all'apprendimento sia in termini di orientamento che di competenze;

- b) garantire il monitoraggio dello stato di avanzamento del percorso, in itinere e nella fase conclusiva, al fine di intervenire tempestivamente su eventuali criticità;
- c) verificare il processo di attestazione dell'attività svolta e delle competenze acquisite dallo studente;
- d) raccogliere elementi che consentano la riproducibilità delle esperienze e la loro capitalizzazione.

Il tutor interno e quello esterno, per la loro funzione e attribuzioni, devono possedere esperienze, competenze professionali e didattiche adeguate per garantire il raggiungimento degli obiettivi previsti dal percorso formativo.

È opportuno che tali figure siano formate sugli aspetti metodologici, didattici, procedurali e contenutistici dell'attività di tirocinio. Qualora i tutor, ad esclusione degli obblighi formativi previsti per tutti i lavoratori, non avessero competenze e conoscenze specifiche in materia di salute e sicurezza relativamente a figure e ruoli in ambito prevenzionistico, dovrà essere loro garantito dal Dirigente il supporto del Servizio di prevenzione e protezione dell'Istituzione scolastica per gli adempimenti in materia.

E' auspicabile che l'Istituzione scolastica, sulla base delle risorse umane disponibili, degli indirizzi di studio e subordinatamente all'individuazione delle attività previste per gli studenti coinvolti nel tirocinio curricolare presso soggetti esterni, stabilisca un rapporto numerico di tutor rispetto al numero di allievi, tale da garantire un efficace supporto agli stessi, oltre che a prevedere un sistema documentabile di sorveglianza dell'attività svolta in azienda.

**PROGETTO
FORMATIVO
INDIVIDUALIZZATO**

**ADEMPIMENTI PER
ISTITUZIONI
SCOLASTICHE E
AZIENDE
OSPITANTI**

**INDIVIDUAZIONE
DELLE ATTIVITÀ**

**Estratto della Deliberazione della Giunta provinciale di data 26/02/2016 n. 211
Allegato 1: Schema tipo convenzione tirocinio curricolare**

...

Art. 3

1. Il docente tutor interno svolge le seguenti funzioni:

- elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato sottoscritto dalle parti coinvolte (istituzione scolastica o formativa, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale);
- assiste e guida lo studente nel percorso di tirocinio curricolare e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, il corretto svolgimento;
- gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l'esperienza di tirocinio curricolare, rapportandosi con il tutor esterno;
- monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse; valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo studente;

...

Art. 5

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 18 del D. Lgs. 81/2008 l'istituzione scolastica/formativa si fa carico dei seguenti obblighi:

- tener conto delle capacità e delle condizioni della struttura ospitante, in rapporto alla salute e sicurezza degli studenti impegnati nelle attività di tirocinio curricolare;

...

- designare un tutor interno che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP);

...

Art. 6

In relazione alle funzioni e alle attività d'impresa, professionali o comunque istituzionali esercitate, i soggetti ospitanti devono essere in possesso di:

- capacità strutturali, ovvero spazi adeguati per consentire l'esercizio delle attività previste nel tirocinio curricolare, e, in caso di studenti con disabilità, il superamento o l'abbattimento delle eventuali barriere architettoniche;
- capacità tecnologiche, ossia la disponibilità di attrezzature idonee per l'esercizio delle

attività previste nel progetto formativo, in regola con le norme vigenti in materia di verifica e collaudo tecnico, tali da garantire, per ogni studente, un'esperienza adeguata e diretta del processo di lavoro in condizioni di sicurezza;

Convenzione

L'allegato n.1 della suddetta Deliberazione provinciale propone uno schema tipo di convenzione di tirocinio curricolare, adattabile e integrabile alle specifiche necessità; la stessa dovrà essere stipulata e sottoscritta dalle Istituzioni scolastiche/formative e dalle Aziende o soggetti ospitanti.

Vi dovranno essere chiaramente definiti gli ambiti e le mansioni, significativi anche ai fini della salute e sicurezza, in cui si troveranno ad operare e saranno svolte dagli studenti tirocinanti.

Nelle convenzioni dovranno essere analizzate e definite tutte le condizioni che possono esporre a rischi gli studenti tirocinanti al fine di individuare idonee misure di prevenzione e protezione.

Nel caso in cui si proceda attraverso Convenzioni Quadro le valutazioni di cui sopra dovranno essere contenute nel progetto formativo di cui formeranno parte integrante e sostanziale.

Progetto formativo individualizzato

Il progetto formativo individualizzato assume una rilevanza strategica ai fini sia dell'individuazione delle aziende (luogo di lavoro) che delle attività operative finalizzate all'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro. Al tempo stesso però esso diventa fondamentale per individuare le idonee misure di prevenzione e protezione per la salute e sicurezza: per questo è indicato che il progetto sia elaborato in forma congiunta dal tutor interno all'Istituzione scolastica e dal tutor formativo esterno, con attenzione agli aspetti di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il progetto assume una particolare importanza nel caso di studenti con difficoltà o disabilità per i quali possono essere previsti particolari requisiti organizzativi o strutturali da parte delle aziende ospitanti, finalizzati all'individuazione di attività compatibili.

E' evidente che nella sua elaborazione va prestata dai soggetti referenti, la massima attenzione nell'individuazione delle attività non in linea con le capacità individuali dello studente, che devono pertanto essere evitate a monte, attraverso un'oculata selezione di aziende e tipologie di esperienze lavorative.

A tal fine dovranno essere coinvolte nella progettazione le figure professionali citate nell'introduzione che, a diverso titolo, seguono lo studente nel percorso formativo.

Misure di tutela "oggettive" e "soggettive" degli allievi

In capo all'istituzione scolastica rimane l'obbligo relativo all'applicazione di tutti i principi di tutela "oggettiva" a partire dall'individuazione preliminare di aziende ospitanti "sicure", di attività che non esponano, di norma, gli studenti a rischi specifici significativi o nelle quali le misure di prevenzione adottate li riducano al minimo.

Attenzione particolare verrà assicurata a definire i compiti assegnati agli studenti, quali attrezzature (così come definite nel Titolo III del D. Lgs. 81/08) possano essere utilizzate, la possibile esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici, la necessità di dispositivi di protezione individuale.

Per quanto riguarda il versante delle tutele "soggettive" il tutto è demandato all'individuazione dei pericoli e della valutazione dei rischi "preventiva" da parte dell'Istituzione scolastica, così come delle misure previste o adottate (es. informazione, formazione, addestramento) va tenuta traccia nel progetto formativo personalizzato, a cui il **documento di valutazione dei rischi** (DVR) può rimandare.

In capo all'azienda ospitante permangono gli obblighi relativi al rispetto di tutti i principi di prevenzione e protezione aziendale, ivi compresi gli aspetti organizzativi e gestionali.

Vista la ripetitività delle esperienze di tirocinio e della varietà delle condizioni possibili può essere utile che il DVR contenga delle procedure da seguire per valutare i rischi per allievi in occasione di periodi di tirocinio curricolare, nei quali si dovrà tenere conto delle informazioni inerenti i luoghi di lavoro in cui verranno svolti i tirocini medesimi.

In capo all'Istituzione scolastica e formativa permangono comunque gli obblighi di vigilanza del rispetto di tutti i protocolli di protezione e prevenzione adottati e/o concordati in sede di convenzione e/o progetto formativo individualizzato, che non decadono con l'inizio dell'attività presso le aziende ospitanti, ma perdurano per tutto il protrarsi del tirocinio.

La vigilanza non necessita di verifiche puntuali in loco, se non nelle modalità espressamente previste dalle convenzioni e in casi particolari, mentre è raccomandato l'utilizzo di strumenti di riscontro, anche indiretti.

Tra Istituzione scolastica e azienda ospitante, attraverso l'azione dei referenti individuati (tutor, preposti ecc.), deve instaurarsi una forte interazione e **collaborazione** ai fini della tutela degli studenti tirocinanti: pur non trovando nel caso specifico applicazione, può comunque essere utile richiamare i principi generali di coordinamento e cooperazione previsti dall'art. 26 del Decreto 81, che stabiliscono obblighi e funzioni nel caso di più datori di lavoro coinvolti. Coordinamento e cooperazione che possono prevedere anche la comunicazione e la condivisione reciproca di quanto emerso nelle rispettive valutazioni dei rischi e conseguenti misure di prevenzione e protezione riconducibili agli ambienti di lavoro a cui avranno accesso e alle attività cui saranno applicati gli allievi in occasione dei periodi di tirocini curricolari. L'adozione delle misure di tutela è subordinata alla condivisione dei contenuti essenziali dei documenti di valutazione dei rischi dell'Istituzione scolastica e del soggetto ospitante, che dovrà tenere conto, tra l'altro, dell'età degli allievi coinvolti.

Il tutto può sostanziarsi nell'inserimento nella valutazione dei rischi dell'istituzione scolastica dell'analisi dei rischi a cui possono essere esposti gli studenti tirocinanti o comunque delle linee di indirizzo per valutare i rischi per studenti in occasione di periodi di permanenza in contesto lavorativo, nei quali si dovrà tenere conto delle informazioni inerenti i luoghi di lavoro in cui verranno svolti i tirocini curricolari medesimi.

In considerazione di tutto questo e nell'impossibilità da parte dell'istituzione scolastica di verificare nel dettaglio, non avendone né modo né titolo se non espressamente previsti nelle convenzioni, gli ambienti di lavoro, le condizioni e l'organizzazione del lavoro, le caratteristiche delle macchine e/o attrezzature o comunque di tutte le situazioni potenzialmente pericolose presenti nelle aziende ospitanti non viene meno l'obbligo di garantire tutti i presupposti affinché gli studenti siano tutelati.

E' fondamentale che allo studente non vengano assegnati compiti lavorativi in sostituzione di personale interno all'azienda o comunque siano puntualmente definiti ambiti e attività in cui possa trovare applicazione, anche se temporaneamente, l'equiparazione del tirocinante al lavoratore.

Le attività svolte dal tirocinante nell'ambito di un'organizzazione aziendale non dovrebbero, di norma, prevedere l'esposizione a condizioni di rischi tali da far scattare l'obbligo di sorveglianza sanitaria, ma nel caso di aziende che per la loro peculiare attività prevedono l'applicazione di precisi protocolli sanitari aziendali, le visite dovranno essere attuate secondo quanto previsto nella convenzione che riporterà inoltre i soggetti deputati sia ad effettuarla, che a sostenerne gli eventuali oneri.

Deve inoltre essere vietato ai minori l'utilizzo di sostanze e di preparati classificati come cancerogeni o mutageni.

Con riferimento alle funzioni tutoriali, esplicitate nel paragrafo precedente, risulta chiara la necessità di individuare tutor sia interni che esterni che

interagiscano fortemente e, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, definiscano in maniera dettagliata ed esaustiva ambiti e attività a cui possono e/o devono essere adibiti gli studenti tirocinanti.

La valutazione dei rischi dell'Istituzione scolastica e del soggetto ospitante sono obblighi indelegabili in capo ai rispettivi datori di lavoro così come l'adozione di tutti i protocolli di tutela previsti; in capo ai tutor rimangono i compiti condivisi di individuazione preventiva di situazioni potenzialmente pericolose per la salute e sicurezza durante il tirocinio così come definito nel progetto formativo personalizzato.

Per la sua specifica funzione di vigilanza sul rispetto di tutti i protocolli prevenzionistici in capo al tutor esterno possono configurarsi delle funzioni specifiche derivanti dall'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 299 del D. Lgs. 81/08 in quanto, di fatto, destinatario di una posizione di garanzia rispetto a un soggetto terzo e come tale "preposto di fatto" rispetto all'allievo in tirocinio.

Al fine di individuare attività in linea con il progetto formativo personalizzato e contestualmente mettere in atto tutti i principi di tutela generale, il Dirigente scolastico dovrà garantire al tutor interno la possibilità di avvalersi del Servizio di prevenzione e protezione dell'Istituto (Responsabile e/o Addetto del Servizio di Prevenzione e Protezione) o, in alternativa, assicurargli comunque la possibilità di avvalersi della professionalità di un soggetto, interno all'Istituzione scolastica, in possesso di esperienza in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

La raccolta dei dati relativi ai rischi a cui possono essere esposti i tirocinanti, dovrà essere effettuata attraverso l'utilizzo e la compilazione della scheda di rilevazione (*allegato 1*). Nella scheda saranno riportati anche tutti gli adempimenti da attuare in ambito prevenzionistico, di protezione, di formazione e informazione ivi compresa l'eventuale sorveglianza sanitaria che, debitamente compilata, costituirà parte integrante e sostanziale della convenzione di tirocinio curricolare e del progetto formativo individualizzato. La stessa potrà essere modificata sulla base delle singole necessità e adattata in relazione alle esigenze e alla specificità dell'azienda ospitante. La sua compilazione è demandata ai tutor, che qualora non adeguatamente formati in materia di sicurezza dovranno avvalersi di professionalità adeguate in materia.

**ALTERNANZA
SCUOLA-
LAVORO
PRESSO
ASSOCIAZIONI
DI
VOLONTARIATO**

Qualora il soggetto ospitante fosse individuato in associazioni di volontariato, l'individuazione del campo di applicazione degli obblighi prevenzionistici è subordinato all'equiparazione delle medesime associazioni a "lavoratori" o a "lavoratori autonomi".

Rientrano nel campo di applicazione dell'art. 3 comma 3-bis del D. Lgs. 81/08 i Volontari della protezione civile, Croce Rossa, Volontari dei vigili del fuoco e Cooperative sociali, che assimilata questa tipologia di volontariato ai "lavoratori" mentre vengono equiparati ai "lavoratori autonomi", in quanto rientrati nell'art. 3 comma 12-bis i Volontari del servizio civile, Associazioni di promozione sociale, Volontari delle associazioni sportive dilettantistiche. In quest'ultimo caso e più specificatamente alle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, società sportive dilettantistiche di cui all'art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 al fine di individuare il campo di applicazione degli obblighi di tutela è doveroso fare riferimento alle disposizioni previste dall'art. 21 del D. Lgs. 81/08.

Nel caso in cui lo stage fosse effettuato presso Associazioni di volontariato, sportive dilettantistiche o similari così come definite nella premessa normativa, non verrebbe meno l'obbligo di adottare tutte le

misure si tutela, sia oggettive che soggettive, nei confronti degli studenti coinvolti.

E' evidente peraltro che, al fine di definire i soggetti su cui vige l'obbligatorietà della redazione del Documento di valutazione dei rischi, chiarito anche nell'interpello 8/2014, è indispensabile definire la personalità giuridica dei vari soggetti volontari ospitanti e definirne campo di applicazione di cui all'art. 3 e commi 3-bis o 12-bis del D. Lgs. 81/08.

In linea di principio, qualora siano presenti all'interno delle Associazioni di volontariato lavoratori o ad essi equiparati rimangono in capo alle medesime Associazioni gli obblighi prevenzionistici

SORVEGLIANZA SANITARIA

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Attività di alternanza scuola-lavoro – Guida operativa per la scuola

...

Fondamentali per lo sgravio degli impegni a carico delle istituzioni scolastiche risulteranno le collaborazioni che le stesse riusciranno ad attivare, congiuntamente agli Uffici Scolastici regionali, con accordi territoriali presso gli enti preposti per competenza, in modo tale da:

- *garantire la sorveglianza sanitaria, qualora necessaria, di cui all'art. 41 del decreto legislativo 81/2008 e successive integrazioni e modificazioni*

• ...

Qualora dal Documento di Valutazione dei rischi dell'Istituzione scolastica emergesse l'obbligo di dotarsi di un protocollo sanitario per i rischi presenti durante le attività curricolari, sarà possibile avvalersi del medesimo medico competente dell'Istituto subordinatamente ad un accordo sottoscritto fra le parti. Rimane assolutamente non praticabile l'ipotesi di sottoporre a sorveglianza sanitaria gli studenti che non sono esposti a rischi specifici durante le attività curricolari e per le quali non è prevista dal documento di valutazione dei rischi dell'Istituzione scolastica, l'adozione di alcun protocollo sanitario.

Nell'ambito delle attività effettuate presso il soggetto ospitante, ferma restando l'individuazione di attività che non esponano, di norma, il tirocinante a rischi particolari per la salute e sicurezza, nell'ipotesi si rendesse necessario l'adozione di un protocollo sanitario per specifiche mansioni anche per gli studenti tirocinanti, nella convenzione o nel progetto formativo individualizzato fra Istituto e Azienda, dovranno essere definiti chiaramente i soggetti titolati ad effettuarla e chi dovrà sostenerne i conseguenti oneri.

FORMAZIONE

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Attività di alternanza scuola-lavoro – Guida operativa per la scuola

...

Fondamentali per lo sgravio degli impegni a carico delle istituzioni scolastiche risulteranno le Collaborazioni che le stesse riusciranno ad attivare, congiuntamente agli Uffici Scolastici regionali, con accordi territoriali presso gli enti preposti per competenza, in modo tale da:

- *ricevere preventivamente dall'istituzione scolastica o formativa un'adeguata formazione generale in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ..., anche al fine del riconoscimento del credito formativo permanente.*

Deliberazione della Giunta provinciale di data 26/02/2016 n. 211
Allegato 1: Schema tipo convenzione tirocinio curricolare

...
Art. 5

...

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 18 del D. Lgs. 81/2008 l'istituzione scolastica/formativa si fa carico dei seguenti obblighi:

- *informare/formare lo studente in materia di norme relative a igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con particolare riguardo agli obblighi dello studente ex art. 20 D. Lgs. 81/2008. Nello specifico segnala al soggetto ospitante le attività già svolte dagli studenti che*

partecipano alle attività di alternanza e allega i relativi attestati, riportanti i dettagli dei contenuti trattati, al fine di poter individuare le modalità e i tempi della formazione integrativa da erogare da parte della struttura ospitante, secondo lo specifico profilo di rischio;

...

Quando lo studente – per effetto della sua equiparazione a lavoratore, ai sensi dall'art. 2, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 – abbia ricevuto dall'Istituzione scolastica una formazione in materia di salute e sicurezza in linea con quanto previsto dall'Accordo Stato Regioni 21 dicembre 2011, questa, in quanto credito formativo permanente, potrà essere riconosciuta ai fini dell'adempimento degli obblighi formativi in funzione dell'ASL, e potrà essere eventualmente integrata con la formazione necessaria rispetto ai rischi dei compiti previsti nell'azienda ospitante. Questo ulteriore percorso formativo sui rischi specifici deve essere documentato e condotto in linea con i contenuti della formazione obbligatoria dell'azienda ospitante.

Formazione generale:

La formazione, sia generale che specifica sulla salute e sicurezza in ambito scolastico non deve costituire un semplice atto dovuto da espletare nel modo più rapido possibile.

Visto l'obbligo formativo in capo al Dirigente scolastico anche per quanto riguarda la formazione degli studenti, è logico immaginare che la formazione generale (art. 37, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 81/2008) venga fornita agli studenti già a partire dall'inizio del percorso scolastico superiore.

Posto che la formazione generale rimane in capo all'istituzione scolastica, è doveroso individuare una metodologia per la realizzazione di un percorso formativo coerente con l'età degli studenti, con i rischi propri delle attività svolte nell'ambito delle materie curriculari, in cui trovi applicazione l'equiparazione studente/lavoratore nonché coerente con i rischi, ancorché residuali, connessi alle attività che gli stessi potranno trovarsi a svolgere nell'ambito delle aziende che ospitano il tirocinante..

E' auspicabile e facilmente ipotizzabile che la formazione venga effettuata all'interno delle attività curriculari da parte di soggetti, interni all'istituzione o in rete con altri Istituti, in possesso dei requisiti previsti dal Decreto interministeriale 6 marzo 2013.

Formazione specifica:

Per quanto riguarda la formazione specifica non ancora realizzata presso l'Istituzione scolastica (art. 37, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 81/2008) la guida operativa del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca pare prefigurare un obbligo solo in capo all'azienda ospitante.

E' a questo punto fondamentale che la formazione prevista nel percorso formativo dello studente, sia coerente con il progetto formativo personalizzato citato in premessa e con i rischi a cui potrà essere esposto durante il tirocinio.

Posto che le attività svolte presso le aziende ospitanti non dovrebbero, di norma, discostarsi troppo dalle attività previste nelle ore curricolari è possibile riconoscere la formazione pregressa, previa valutazione congiunta dei contenuti da parte del tutor dell'Istituzione scolastica e del tutor esterno. Sarà cura dei medesimi soggetti, che potranno avvalersi di professionalità interne adeguate, individuare eventuali necessità formative integrative, rispetto alla formazione specifica effettuata in ambito scolastico, che verranno erogate con le modalità esplicitate nell'Accordo.

CONTENUTI DELLA FORMAZIONE

Qualora non si sia ottemperato agli obblighi formativi in ambito scolastico si esplicita di seguito un modello di organizzazione e di articolazione della

formazione applicabile alla maggior parte delle Istituzioni scolastiche. Preso atto di quanto previsto dall'Accordo Stato Regioni precedentemente citato, dovranno essere individuati i soggetti responsabili del progetto formativo, i nominativi dei docenti, istituito il registro della formazione e declinati nel medesimo progetto anche i contenuti secondo lo schema di seguito riportato:

- soggetto organizzatore della formazione che può essere individuato nel Dirigente scolastico;
- il responsabile del progetto formativo può essere un docente o l'R.S.P.P. o A.S.P.P. interno all'istituzione scolastica;
- registro dei partecipanti e verifica della frequenza per almeno il 90 % delle ore previste;
- i contenuti del progetto formativo.

FORMAZIONE GENERALE

CONTENUTI DELLA FORMAZIONE GENERALE

Richiamando le disposizioni previste dalla lettera a), comma 1. art. 37 lettera a) del D. Lgs. 81/08 la durata del modulo generale non deve essere inferiore alle 4 ore (durata minima) e deve trattare concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro ed in particolare, i contenuti riportati di seguito:

- concetti di rischio;
- danno;
- prevenzione;
- protezione;
- organizzazione della prevenzione aziendale;
- diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali;
- organi di vigilanza, controllo e assistenza.

I contenuti sono caratterizzati da una certa "rigidità", devono essere trattati nell'ambito delle singole realtà scolastiche e obbligatoriamente certificati sia per quanto riguarda la durata, che per gli argomenti trattati.

FORMAZIONE SPECIFICA

Molti degli Istituti scolastici a indirizzo tecnico sono stati classificati appartenenti alla macro categoria a "rischio medio" (macro categorie di rischio e corrispondenze ATECO 2002/2007) mentre altri Istituti del secondo ciclo rientrano, eccetto alcune specificità, nelle macro categorie a rischio basso.

La durata minima della formazione specifica in base alla classificazione della macro categoria di rischio dovrà essere di:

- 4 ore per i settori della classe di rischio basso
- 8 ore per i settori della classe di rischio medio
- 12 ore per i settori della classe di rischio alto

La trattazione dei rischi specifici è subordinata alla loro effettiva presenza nel settore di appartenenza dell'azienda o dell'Istituto e della specificità del rischio.

A conferma di quanto sopra, tenuto conto anche dei pareri della Commissione interpellati, n. 11 del 2013 e n. 4 del 2015 in particolare, i quali su specifiche richieste di parere in merito alla formazione, sia per quanto riguarda la durata che i contenuti, ha confermato che si rimanda a quanto emerge dalla valutazione di rischi riferita alle attività effettivamente svolte dal lavoratore o equiparato.

Pertanto il progetto formativo personalizzato diventa rilevante anche per quanto riguarda il riconoscimento della formazione specifica pregressa che potrà essere riconosciuta, purché in linea con i contenuti o molto prossima della formazione relativa al macrosettore ATECO di appartenenza dell'azienda ospitante.

Per quanto riguarda la formazione specifica, richiamate le disposizioni previste dall'Accordo Stato Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano di data 21 dicembre 2011, sia per quanto riguarda i contenuti che la durata dei moduli formativi, sulla base delle attività previste nelle diverse tipologie di istituti, esclusa la formazione prevista per Istituti Tecnici di particolare complessità, è possibile ipotizzare la trattazione dei sotto elencati argomenti. Per gli istituti tecnici la formazione dovrà essere integrata con gli argomenti (es. rischi meccanici) che si potranno desumere dalla valutazione dei rischi, ai quali sono esposti i lavoratori o loro equiparati.

CONTENUTI DELLA FORMAZIONE SPECIFICA (RISCHIO MEDIO)

Rischi da agenti chimici e biologici (chimica e biologia o scienze)

- rischi dovuti a agenti chimici;
- schede di sicurezza – frasi R e frasi S;
- Regolamenti REACH e CLP;
- regolamenti di laboratorio;
- rischi biologici residui;

Rischi da agenti fisici (fisica)

- rischi da elettrocuzione;
- rischi da radiazioni ottiche artificiali;
- rischi da radiazioni elettromagnetiche;
- rischi da radiazioni ionizzanti

Rischi da videoterminale (informatica)

- Rischi da esposizione al videoterminale;
- Ergonomia del posto di lavoro.

Rischi da attività fisiche (educazione fisica)

- Rischi da movimentazione manuale dei carichi;
- Rischi da caduta dall'alto
- Addestramento

Rischi in caso di emergenza

- Segnaletica di sicurezza;
- Piano di emergenza;

REQUISITI DEI FORMATORI E LORO INDIVIDUAZIONE

Il Decreto Interministeriale di data 6 marzo 2013 che si allega in copia alle presenti linee guida (*allegato 2*), individua i prerequisiti e requisiti dei soggetti formatori in ambito sicurezza.

Il prerequisito minimo per tutti i formatori è il Diploma di scuola secondaria di secondo grado.

Per i quanto riguarda i formatori esterni all'Istituzione scolastica devono dimostrare/dichiarare di essere in possesso dei requisiti previsti dal citato Decreto ed essere in regola con gli aggiornamenti.

Analogamente, per il riconoscimento di docenza agli RSPP/ASPP interni è obbligatorio verificare il possesso dei requisiti previsti e dei rispettivi aggiornamenti.

Il Decreto riconosce a **tutto personale insegnante** i requisiti di docenza in materia di sicurezza, in virtù del fatto di essere in possesso della Laurea (vecchio ordinamento, triennale, specialistica o magistrale) coerente con le materie oggetto della docenza (formazione specifica) integrata dall'abilitazione all'insegnamento o al possesso di un percorso formativo in

didattica.

Gli obblighi in capo ai formatori ai fini dell'aggiornamento professionale sono riportati nel sopracitato Decreto.

ATTESTAZIONE DELLA FORMAZIONE

Fermo restando quanto sopra, la formazione specifica potrebbe essere effettuata durante le ore curricolari dal personale docente dei singoli Istituti, ma dovrà essere formalizzata nei registri di classe o, in alternativa, registrata in un specifico registro attestante la formazione in materia di sicurezza.

Qualora il personale docente effettuasse la formazione in materia di sicurezza in classi o corsi allo stesso non assegnate/i, tali attività potrebbero essere riconosciute nelle ore di docenza frontale.

La formazione è obbligatoria e il riconoscimento avviene dimostrando di aver partecipato ad almeno il 90% delle ore previste. Al tal fine è necessario prevedere dei moduli articolati per argomenti e tematiche rivolti agli allievi che devono recuperare le ore di formazione perse.

Rimane inoltre in capo ai formatori la verifica del completamento del percorso previsto dall'Accordo citato in premessa.

Per tutti gli studenti sarà predisposto a cura dell'Istituzione scolastica l'attestato di frequenza di ciascun percorso formativo, previo superamento della/e verifica/e finali contenente gli elementi minimi previsti dal punto 7 dell'Accordo Stato Regioni e copia degli attestati saranno allegati alla convenzione.

A titolo esplicativo si allega modello di attestato per la formazione (*allegato 3*) che può essere utilizzato opportunamente adattato alle singole necessità.

VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI

Relativamente alla verifica finale dell'apprendimento, citata nel precedente punto, si ribadisce che la sua effettuazione è obbligatoria e deve essere somministrata a conclusione del periodo formativo. La verifica può essere effettuata con colloquio o test ed è finalizzata a verificare le conoscenze della normativa vigente e le competenze tecnico/professionali acquisite in base ai contenuti del percorso formativo.

Per eventuali ulteriori chiarimenti ed approfondimenti sono a disposizione Adami Maurizio, Smaniotto Emilia e Zendron Flavio (tel. 0461/496996 - 0461/497214 - 0461/497260).

Allegati:

1. Check list di rilevazione dati e individuazione rischi
2. Decreto interministeriale 6 marzo 2013
3. Modello di attestati per formazione generale e specifica
4. Scheda operativa